

Art. 19. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per l'effetto della presente Legge.

Disposizione transitoria

Art. 20. Le cause che al giorno in cui entrerà in vigore la presente Legge, si troveranno pendenti davanti il tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che furono proferite prima dell'attuazione della presente Legge, sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile. L'appellabilità delle sentenze pronunciate prima dell'attuazione della presente Legge è limitata alle sole questioni di cui è parola nell'art. 11.

12.10. Regio Decreto 6 agosto 1891, n. 518
Approvazione di nuove disposizioni per l'esecuzione dell'art. 9 del testo unico della Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e 2 luglio 1891, n. 381, sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex Province Pontificie

Visto il testo unico delle due leggi, di quella del 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e dell'altra del 2 luglio 1891, n. 381;

Visto il Regolamento vigente per l'esecuzione della Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza), approvato con nostro Decreto del 29 agosto 1889, n. 6397 (serie terza);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso l'art. 15 del Regolamento vigente per l'esecuzione della Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza), approvato con Nostro Decreto del 29 agosto 1889, n. 6397 (serie terza), e sono approvate le seguenti disposizioni per l'esecuzione dell'art. 9 del testo unico delle due leggi: di quella del 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e dell'altra del 2 luglio 1891, n. 381.

Art. 1. Entro il termine di 30 giorni dalle notificazioni delle decisioni della Giunta d'arbitri, le parti che intendono far ricorso al Ministro di agricoltura e commercio a tenore dell'art. 9 della legge, dovranno notificarlo col mezzo di usciere giudiziario alla controparte, e notificato, depositarlo insieme agli atti del giudizio e alla sentenza della Giunta degli arbitri presso il Ministero di agricoltura e commercio, non più tardi di 5 giorni dalla notificazione.⁽⁸⁾

Art. 2. Durante il termine di cui nell'articolo precedente e fino a che non sarà provveduto sul ricorso, l'esecuzione della Giunta di arbitri resta sospesa.

Art. 3. Entro 30 giorni successivi a quello del deposito, potrà la controparte produrre un controricorso da notificarsi all'altra parte col mezzo di usciere giudiziario e dopo notificato, dovrà depositarlo insieme agli atti presso il Ministero di agricoltura non più tardi di 5 giorni dalla notificazione.

Art. 4. Il ricorso deve essere diretto al Ministro di agricoltura e commercio e contenere:

- 1) la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;
- 2) la indicazione della decisione della Giunta di arbitri che s'impugna e della data della notificazione;
- 3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso e le conclusioni;
- 4) la sottoscrizione della parte o di un avvocato che ne abbia mandato.

Art. 5. Il Ministero può ordinare alle parti per mezzo delle locali autorità di produrre entro un termine prefisso, quegli atti e documenti che crede necessari per la decisione della controversia.

Può pure richiedere che si eseguano nuove verificazioni, fissando il termine entro cui deve essere depositata la relazione.

Art. 6. Istruita la causa sarà sentito sulla questione il parere del Consiglio di Stato e provveduto.

Art. 7. Il provvedimento motivato sarà emesso con decreto ministeriale il quale, registrato alla Corte dei Conti, sarà notificato agli interessati e alla Giunta d'arbitri a cura del Prefetto.

Art. 8. Per l'esecuzione del provvedimento ministeriale le parti saranno rinviate innanzi alla Giunta d'arbitri.

La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio e la tassazione di queste sarà delegata alla Giunta suddetta.

⁽⁸⁾ Vedi l'art. 14 del Regolamento approvato con RD 26 febbraio 1928, n. 332.

Disposizione transitoria

Art. 9. Per i ricorsi che saranno ancora pendenti nell'epoca in cui entrerà in vigore la Legge del 2 luglio 1891, n. 381, le parti dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento circa la procedura dei ricorsi.

12.11. Legge 4 agosto 1894, n. 397
Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio⁽⁹⁾

Art. 1. Nelle Province degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.

Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente Legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.

Art. 2. Le associazioni, di cui all'art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un Regolamento dal quale risultino:

- a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni;
- b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;
- c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione;
- d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili;
- e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti;
- f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente.

Il Regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della Legge comunale e provinciale.

Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente Legge.

⁽⁹⁾ Vedi Titolo II, Capo IV, del Regolamento approvato con RD 26 febbraio 1928, n. 332.